# COMMISSIONE VI

# FINANZE E TESORO

## 32.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLUCCI**

## INDICE

PAG.

**Missione:**

PRESIDENTE . . . . . 375

**Disegno e proposta di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (1370);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito fascista (246) . . . . 375

PRESIDENTE . . . . . 375, 376, 377

BUZZONI . . . . . 376, 377

GUNNELLA . . . . . 376

GOTTARDO . . . . . 376

MARZANO, *Relatore* . . . . . 376

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 377

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 378

**La seduta comincia alle 11,05.**

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (1370); e della proposta di legge Ascari Raccagni ed altri: Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito fascista (246).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Abrogazione del secondo

comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ascari Raccagni ed altri: « Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito fascista ».

L'onorevole Marzano ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

MARZANO, *Relatore*. Le conclusioni del Comitato ristretto riguardano l'opportunità, che è stata rilevata, di sostituire gli emendamenti già proposti in sede di dibattito con ulteriori emendamenti formalizzati dal Governo.

Tali modificazioni riguardano innanzitutto l'articolo 2, che viene sostituito con un nuovo articolo, del seguente tenore: « In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni. Agli enti suddetti dovrà essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonché del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione. Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione. Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione. Il prezzo della compravendita potrà essere corrisposto in cinque rate annuali ».

A questo emendamento del Governo è stato presentato un subemendamento da parte degli onorevoli Sarti e Buzzoni. Tale subemendamento ha ottenuto il consenso della maggioranza dei componenti il Comitato ristretto, ma non del Governo. In sostanza gli onorevoli Sarti e Buzzoni propongono di aggiungere al quinto comma, dopo le parole « della compravendita », le altre: « che viene determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ».

Il Governo propone inoltre di introdurre l'articolo 2-*bis*, del seguente tenore: « Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, può essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1° gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione ».

Infine, l'articolo 3 dovrebbe essere sostituito dal seguente: « Il vincolo perpetuo di destinazione già imposto sui beni di cui all'articolo 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa col decorso di dieci anni dalla data di perfezionamento dell'atto di vendita ».

Penso che con queste modificazioni si possa senz'altro approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri l'articolo 1 del disegno di legge n. 1370, assunto quale testo base, è stato approvato e che è stata data lettura dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, che dovrebbero essere sostituiti da quelli illustrati dal relatore.

I presentatori insistono per la votazione degli emendamenti ieri discussi ?

GUNNELLA. No, signor Presidente, aderisco a quelli formalizzati dal Governo.

GOTTARDO. Non insisto.

BUZZONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente*:

ART. 2.

In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni.

Agli enti suddetti dovrà essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonché del prezzo o canone deter-

minato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione.

Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compra vendita o di concessione.

Il prezzo della compravendita potrà essere corrisposto in cinque rate annuali.

Gli onorevoli Buzzoni e Sarti hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

*Aggiungere al quinto comma, dopo le parole*: « della compravendita », *le parole*: « che viene determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ».

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario al subemendamento all'articolo 2 presentato dagli onorevoli Buzzoni e Sarti. La norma richiamata, infatti, prevede meccanismi per la determinazione del valore delle aree e non degli edifici.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzoni, insiste nel chiedere la votazione sul suo emendamento, nonostante che il Governo si sia espresso in senso contrario?

BUZZONI. Insisto nel chiedere che l'emendamento sia votato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento presentato dall'onorevole Buzzoni.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta quindi così formulato:

« In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni.

Agli enti suddetti dovrà essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonché del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione.

Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione.

Il prezzo della compravendita, che verrà determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, potrà essere corrisposto in cinque rate annuali » (2. 4).

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*bis*.

Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, può essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1° gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il vincolo perpetuo di destinazione imposto con gli atti di vendita dei beni di cui all'articolo precedente, compresi quelli approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, è ridotto a 30 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente*:

ART. 3.

Il vincolo perpetuo di destinazione già imposto sui beni di cui all'articolo 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa con il decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dell'atto di vendita.

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 » (1370):

Presenti e votanti . . . . 24
Maggioranza . . . . . 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1370, la proposta di legge n. 246 risulta assorbita.

*Hanno preso parte alla votazione*:

Antoni, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Ciampaglia, Cirasino, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, Giura Longo, Goria, Gottardo, Gunnella, Mannino, Marzano, Novellini, Pumilia, Quattrone, Rubbi Emilio, Sarti, Spaventa, Usellini.

*È in missione*: Martinelli.

**La seduta termina alle 11,20.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO